



Depositato in Data 03/06/2022

IL DIRIGENTE

Progetto di legge

**SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DI
COMPETENZA DELL'AUTHORITY PER L'AUTORIZZAZIONE, L'ACCREDITAMENTO E
LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI DI CUI
ALLA LEGGE 25 MAGGIO 2004 N. 69**

Art. 1

(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. È compito dell'Authority per l'Autorizzazione, l'accREDITamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, di seguito brevemente nominata Authority Sanitaria, accertare le violazioni e comminare le sanzioni nelle ipotesi previste dalla presente legge e da altre norme in materia.
2. Nel determinare la misura delle sanzioni di cui alla presente legge, l'Authority Sanitaria valuta la natura, le circostanze, il grado e la gravità della violazione commessa nonché eventuali precedenti violazioni.
3. L'Authority Sanitaria si attiva di propria iniziativa ovvero su segnalazione di organi, uffici, servizi, enti pubblici ed aziende o di privati, avvalendosi, se necessario, delle Forze di Polizia.
4. Ai fini dell'espletamento della vigilanza l'Authority promuove indagini, svolge accertamenti, formula pareri, emana prescrizioni e disposizioni e denuncia all'autorità giudiziaria i comportamenti che possano configurare ipotesi di reato.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:
 - a) Chiusura: provvedimento di inibizione di servizi ed attività sanitari, socio-sanitari e socio-educativi erogati dalla struttura, disposto dall'Authority Sanitaria;
 - b) Diffida: comunicazione formale rivolta alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative ad adempiere a prescrizioni, richieste di integrazioni documentali dall'Authority Sanitaria entro i termini indicati, superati i quali vengono applicate le sanzioni previste per la specifica violazione;
 - c) Sospensione: provvedimento di inibizione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative disposto dall'Authority Sanitaria.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Decreto di Data

1. DIREZIONE

La cessazione del provvedimento di sospensione deve essere disposta dall'Authority Sanitaria;

- d) Revoca: atto con cui si priva di efficacia l'autorizzazione rilasciata alla struttura sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa;
- e) Recidivo: il soggetto che, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni;
- f) Servizio tNotice: servizio elettronico di recapito certificato individuato ed adottato dall'Amministrazione.

Art. 3

(Diritto d'accesso)

1. Il personale dell'Authority Sanitaria ha diritto di accesso presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative e può richiedere dati, informazioni e documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza di cui alla Legge 25 maggio 2004 n. 69 e sue successive modifiche e Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n. 11.
2. Qualora il personale, nelle sue funzioni di vigilanza e controllo, non sia messo in condizione di effettuare i controlli e le ispezioni necessarie, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). In caso di reiterato impedimento dell'esercizio di tali funzioni viene disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni ad un massimo di centottanta giorni.

Art. 4

(Sanzioni, revoche e sospensioni a strutture autorizzate)

1. La violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento relativa all'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate, fatta comunque salva l'eventuale applicazione di norme penali.
2. L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private senza la prescritta autorizzazione prevista dalla Legge n.69/2004 e successive modifiche comporta la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 20.000,00



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

(ventimila/00) e la chiusura immediata dell'attività. Si considerano prive di autorizzazione anche le strutture che svolgono attività durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione.

3. L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative con eccedenza di ospiti rispetto ai posti letto autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
4. La perdita di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione dalla Legge n.69/2004 e sue successive modifiche e dal Decreto Delegato n.11/2020 o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5. Qualora nella fattispecie di cui al comma 4 l'inosservanza delle prescrizioni o il mancato mantenimento di uno o più requisiti sia tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni a un massimo di centottanta giorni. L'Authority Sanitaria prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione. Nelle strutture che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione dell'autorizzazione può riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.
6. L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative non coerenti con il titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
7. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione prevista dalle normative vigenti entro 30 giorni dall'avvenuta variazione di tipo amministrativo, organizzativo, impiantistico e strutturale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
8. In caso di reiterazione delle violazioni, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, al soggetto recidivo si applica la sospensione da un minimo di 7 giorni ad un massimo di centottanta giorni o la revoca del titolo autorizzativo.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Art. 5

(Modifica dell'art. 13 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 e successive modifiche)

1. L' articolo 13 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 13

(Modalità e atti conseguenti alla verifica dei requisiti autorizzativi e vigilanza)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa, inviano all'Authority, con cadenza biennale, la documentazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti di legge.
2. L'Authority esercita controlli e sopralluoghi avvalendosi eventualmente di apposito gruppo tecnico, i cui membri sono predefiniti da uno specifico protocollo operativo da parte della stessa Authority.
3. Ogni controllo e sopralluogo deve essere oggetto di apposito verbale come da procedure previste dalle leggi vigenti, firmato, protocollato e conservato per ogni uso legale.
4. L'esito dei controlli e delle verifiche deve essere comunicato alla struttura interessata entro 30 giorni e qualora vengano riscontrate delle violazioni o disfunzioni assistenziali l'Authority Sanitaria invia formale diffida alla struttura con l'indicazione di provvedere alla regolarizzazione mediante opportuni ed idonei interventi che devono avvenire entro i termini indicati, scaduti i quali viene applicata la sanzione prevista. Tale termine può essere prorogabile dall'Authority Sanitaria su richiesta del soggetto inadempiente. In nessun caso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al soggetto inadempiente determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta motivata del soggetto inadempiente da evidenze oggettive, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi.
Il soggetto interessato dalle prescrizioni può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni avverso il provvedimento entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite servizio tNotice. Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nei termini indicati nella prescrizione stessa.
5. L'Authority, pur potendo esercitare la vigilanza secondo cadenze stabilite dalla propria autonoma responsabilità, è comunque tenuta ad almeno un sopralluogo biennale."



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Art. 6

(Sanzioni per strutture soggette a vigilanza)

1. L'esercizio di attività sanitarie, in strutture soggette a vigilanza di cui all'art. 4 del Decreto Delegato n. 11/2020, effettuato in mancanza di apposito parere rilasciato dall'Authority Sanitaria è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e l'immediata chiusura delle attività.
2. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione prevista dalla normativa vigente entro 30 giorni dalla avvenuta variazione di tipo amministrativo, organizzativo, impiantistico e strutturale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Art. 7

(Sanzioni a carico del Direttore Sanitario/Tecnico)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Direttore Sanitario/Tecnico delle strutture autorizzate che non rispetta quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Delegato n. 11/2020.

Art. 8

(Procedimento sanzionatorio)

1. L'Authority Sanitaria accerta le violazioni e applica le sanzioni pecuniarie amministrative previste mediante emissione dell'ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, al trasgressore tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite servizio tNotice entro 30 giorni dalla data di accertamento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.
3. In caso di recidiva le sanzioni previste dalla presente legge sono aumentate fino alla metà, nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all'art. 33 della Legge n. 68/1989.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dall'Authority Sanitaria in appositi capitoli di bilancio.

Art. 9
(Ricorsi)

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e sue successive modifiche, fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie amministrative di importo superiore ad euro 4.000,00 (quattromila/00) che sono impugnabili a norma del Titolo II della Legge 68/1989 e sue successive modifiche.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto volto alla modifica e all'aggiornamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni amministrative previste dalla presente legge.
2. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della Legge 25 maggio 2004 n. 69.
3. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.